

**DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO  
COMUNITÀ/SVIZZERA**

**del 6 aprile 2004**

**recante modifica dell'allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione  
svizzera sul trasporto aereo**

(2004/ 404 /CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso "l'accordo"), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, è eliminata e aggiunta al riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione il seguente testo:

"e dal regolamento n. 323/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999."

2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, è eliminato il seguente testo:

" n. 3089/93

Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(Art. 1)"

## Articolo 2

1. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, il riferimento al regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio è integrato dal seguente testo:

"e dal regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999."

2. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura: "(vedere in appresso)"

3. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura.

", modificato dal regolamento n. 1284/91 del Consiglio, del 14 maggio 1991, (art. 1) e dal regolamento n. 2410/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (art. 1)."

4. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura: "(vedere in appresso)"

5. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, è eliminato e aggiunto al riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio il seguente testo:

", modificato dal regolamento n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, (art. 1) e dal regolamento n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (art. 1)."

6. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, è eliminato e aggiunto al riferimento al regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione il seguente testo:

"modificato dal regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, (art. 1 e 2), dal regolamento (CE) n. 1083/99 della Commissione, del 26 maggio 1999, dal regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001."

7. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, è eliminato e aggiunto al riferimento alla direttiva (CEE) n. 80/723 della Commissione il seguente testo:

"modificata dalla direttiva n. 85/413 della Commissione, del 24 luglio 1985. (Art. 1-3)"

## Articolo 3

Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento alla direttiva 80/723/CEE della Commissione, modificata dall'articolo 2, paragrafo 7 della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

" n. 447/98

Regolamento della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

n. 2842/98

Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE.

n. 2843/98

Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti.”

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali* della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

*Per il comitato misto  
Il capo della delegazione comunitaria*

Michel AYRAL

*Il capo della delegazione svizzera*

Max FRIEDLI